



POLIZIA MUNICIPALE



Tel. 0823.874065 | Fax 0823.882875 | PEC: poliziamun.sparanise@asmepec.it

CITTA' di SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'oro al merito civile

Prot. P.M. n°
Prot. Gen. n°

Sparanise, 30/10/2018

ORDINANZA N°111/2018

Comune di Sparanise

Provincia di Caserta

Tipologia **Uscita**
Protocollo N. **0013747**
Del **30/10/2018** Ora **15:24**

Comune di Sparanise
La presente è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Online
dal 30-10-18 al 14-11-18
IL MESSO COMUNALE



Ufficio Segreteria-Sede-
Albo Pretorio-Sede-
Al Sig. Sindaco-Sede-
All'Assessore alla Viabilità-Sede-
Comando di Polizia Municipale -Sede-
Stazione Carabinieri -Sparanise-
Ufficio Tecnico-Sett. Urbanistica-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn° 53/2016, 92/2017 e 119/2018, esecutiva ai sensi di legge, istitutiva di Aree di sosta da destinare a parcheggio a pagamento, senza custodia;
Visto l'art. 6, comma 4, lett. d, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), recante "Regolamento della circolazione fuori dei centri abitati", ai sensi del quale << L'Ente proprietario della strada può, con Ordinanza, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli>>;
Visto l'art. 7, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), recante "Regolazione della circolazione nei centri abitati", ai sensi del quale << Nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza stabilire, previa autorizzazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dell'Infrastrutture e del Trasporti di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le aree urbane->> ;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare il provvedimento istitutivo di dette aree;
Visto l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che nelle aree dove vengono istituiti dal presente provvedimento i parcheggi a pagamento, insistono altrettanti parcheggi resi liberi ed usufruibili dal cittadino;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla data dell'effettiva collocazione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale:

L'istituzione del parcheggio a pagamento (non custodito) dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, a mezzo di parcometri dislocati nel perimetro delle Zone sottoelencate, del valore di € 0,50 cad..

- 1) C.so Matteotti, stalli di parcheggio a pagamento ambo i lati;
- 2) Piazza Giovanni XXIII°, (lato Fontana Beatrice), con predisposizione di n° 2 stalli per diversamente abili, lato comune;
- 3) C.so del Popolo;
- 4) Via Le Castagne, (tratto antistante la Posta);
- 5) Piazza Armistizio di Sparanise;
- 6) Zona area mercato e precisamente, in occasione di fiera settimanale e manifestazioni tariffa unica giornaliera € 1,00-Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e 19,00-23,00;(via Ambrosoli, lato dx, partendo dall'intersezione con via Catena e fino all'intersezione con via Falcone ;
- 7) Tutto il parcheggio antistante l'area mercato, con predisposizione di n° 3 stalli per diversamente abili;

TARIFFE:

- 1) Zona area mercato e precisamente, in occasione di fiera settimanale e manifestazioni tariffa unica giornaliera € 1,00-Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e 19,00-23,00;
- 2) Tutte le altre zone :€ 0,50 ora o frazione di ora con un minimo di € 0,50;
- 3) Via A. Roffredo: € 0,50 ora o frazione di ora con un minimo di € 0,20;

RESIDENTI-TARIFFE

COMMERCIAN TI

- 1) Piazza Giovanni XXIII°, C.so Matteotti, C.so del Popolo = € 7,00/mese;
- 2) Via A. Roffredo = € 5,00/mese.

Di stabilire la somma di pagamento pari ad € 0,50 per ogni ora di sosta, per usufruire dei parcheggi a pagamento indicati nelle Zone predette, con l'obbligo di attivare il dispositivo di controllo di durata della sosta ovvero di munirsi di ticket prepagato che indichino l'orario in cui la sosta medesima ha avuto inizio, esponendo il ticket in maniera ben visibile dall'esterno del veicolo, ponendolo sul cruscotto;

Di stabilire altresì che nei parcheggi a pagamento sopra indicati, sia consentita la sosta gratuita ai veicoli in servizio attivo:

- delle Forze Armate e di Polizia dello Stato e dei Corpi e Servizi della Polizia Locale;
- dei Vigili del Fuoco;
- dei Mezzi di soccorso in genere;
- dei veicoli delle Pubbliche Amministrazioni;
- dei veicoli eventualmente Autorizzati con atto formale dal Comando della Polizia Locale;

Di stabilire che le persone munite di contrassegno per invalidi sono esentate dall'obbligo del pagamento;

Di prevedere che nei parcheggi a pagamento sopra elencati possono sostare esclusivamente i veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47 lett. e), f) e g) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative;

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania ovvero, al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, di chi ha interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DI S P O N E

di incaricare al controllo, alla vigilanza ed agli accertamenti sanzionatori in relazione all'esatta esecuzione del presente dispositivo tutti gli agenti di polizia stradale individuati ai sensi del combinato dispositivo di cui agli artt. 11 e 12 del C.d.S.;
che in casi di necessità, gli agenti preposti al servizio di Polizia Stradale, hanno facoltà di provvedere ad adottare in loco le eventuali modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie per ragioni contingenti di sicurezza.

Sparanise,



Il Responsabile del Servizio
Vice Commissario Giovanni Fusco